

COMUNE DI ALTISSIMO

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale in data 04/02/2002, n. 4

Publicata dal _____ al _____

Divenuta esecutiva il _____

Ripubblicata dal _____ al _____

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II – Denunce versamenti e controlli

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 – Compensazione e accollo
- Art. 10 - Attivita' di controllo
- Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente
- Art. 13 - Avviso di accertamento
- Art. 14 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - L'autotutela
- Art. 17 - Accertamento con adesione
- Art. 18 - Interpello

Titolo III - Riscossione e rimborsi

- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 21 - Rimborsi
- Art. 22 – Accertamenti di crediti di modesta entita'
- Art. 23 - Interessi

Titolo IV - Sanzioni

Art. 24 - Criteri di graduazione

Titolo V - Norme transitorie e finali

Art. 25 - Garante del contribuente

Art. 26 - Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ¹ attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo " Statuto del contribuente"².
3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. I singoli tributi possono essere disciplinati con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
5. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
6. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2 - Definizioni

- a) per "accertamento", si intende il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", si intende l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", si intendono le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² Legge 27.07.2000 n. 212.

- d) per “dichiarazione”, si intende la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per “Regolamento”, si intende il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per “responsabile” del servizio, il dipendente cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio;
- g) per “tributo”, l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La istituzione del canone (COSAP) per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità'.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, ³ sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente⁴.

³ Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460

⁴ Art. 6, c. 4, legge n. 212/2000

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.
2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale⁵ nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono confermate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi⁶ è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.⁷
3. L'affidamento della gestione del tributo a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. Il Servizio Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune o ad altri Enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili esclusivamente al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo, di cui al successivo art. 10.

Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Le funzioni di responsabile di ogni tributo di competenza del Comune sono attribuite dal Sincaco al Responsabile dell'Area contabile.

⁵ Art. 42, 2° comma, lett.f), D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

⁶ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁷ Art. 53 D.Lgs 446/97

2. Questi, con propria determinazione può designare un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
Nel caso dell'imposta comunale sugli immobili il predetto conferimento è consentito solo se il dipendente appartiene alla categoria "C" ed è in possesso del diploma di ragioniere. Qualora non sussistano le predette condizioni, i poteri e le funzioni relativi all'imposta sono affidate al Segretario comunale.
In ogni caso, possono essere sempre conferiti i compiti e le funzioni di responsabile del procedimento istruttorio conservando la responsabilità del provvedimento finale in capo al Responsabile dell'Area contabile.
3. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Il Segretario comunale sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento o assegna ad altri la responsabilità'.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile dell'area contabile.

Capo II – DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalita' stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. costituisce violazione Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso da persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9 - Compensazione e accollo⁸

1. Relativamente al medesimo tributo è ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 10 - Attivita' di controllo

1. Il responsabile del tributo provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al Responsabile dell' Area contabile identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al responsabile del tributo di attuare una puntuale attivita' in corso di esercizio.
I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri e degli indirizzi individuati dalla giunta comunale in occasione dell' approvazione del piano esecutivo di gestione.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attivita', la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri *generali* di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, puo' istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del

⁸ Art. 8, commi 1 e 2, l. n. 212/2000.

corretto adempimento delle obbligazioni fiscali⁹, alla cui liquidazione provvederà il Responsabile dell' Area contabile con proprio atto.

Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Responsabile dell' area contabile informa il Sindaco, il Segretario comunale, Direttore Generale ove esista, la Direzione Operativa ed il Nucleo di Valutazione.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni¹⁰. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze¹¹.

Articolo 13 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

⁹ Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662

¹⁰ L. 212/2000, art. 6, c.5.

¹¹ D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale o tardivo versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.
 3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 14 - Notificazione degli atti

1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante utilizzo di una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal Responsabile del servizio, previa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D. Lgs. n. 546/1992 il quale può proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, propone appello secondo i criteri fissati dalla Giunta.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.

4. Anche in caso di gestione associata, è compito del funzionario responsabile seguire con cura lo svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16 - L'autotutela ¹²

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, sentito il parere del Responsabile dell' Area contabile.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile dell' Area contabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, all' organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile dell' Area contabile, può procedere all'annullamento in presenza di vizi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo;
 - b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
6. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

¹² Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

Art. 17 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione¹³ per la cui disciplina si rinvia ad apposito regolamento.

Art. 18 - Interpello¹⁴

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello al funzionario responsabile del tributo su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta del funzionario responsabile, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 19 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.
2. La riscossione coattiva viene effettuata dal concessionario.
3. Nel rispetto delle disposizione di legge in materia¹⁵ nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'ufficio tributario segue la procedura di formazione dei ruoli

¹³ D.Lgs. 19.6.1997, n. 218

¹⁴ Art.11, L. 212/00

¹⁵ Decreti Legislativi n. 37 del 22.2.1999, n. 46 del 26.2.1999, n. 112 del 13.4.1999, n. 326 del 17.8.1999

di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Servizio di Riscossione. Resta ferma la competenza prevista dalla legge in ordine all'apposizione del visto di esecutività sui ruoli.¹⁶

Articolo 20 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o comunque per motivi individuati e precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire (previo parere del Responsabile dell'area contabile, o per atto di organizzazione del medesimo), il pagamento dilazionato dei tributi secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, in base alle indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Le rate mensili, di pari importo, potranno essere concesse fino ad un numero massimo di 12 (dodici).
A partire dalla seconda rata si applicano gli interessi legali.
Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi legali.
Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a lire 10.000.000 (dieci milioni), l'ufficio tributi può chiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

Articolo 21 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine delle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 22 - Accertamento di crediti di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per

¹⁶ D. Lgs. n. 46/99, art. 4, comma 4. Vedi anche art. 7, comma 2, lett c) del presente regolamento

economicita' dell'azione amministrativa, l'ufficio puo' rinunciare ai crediti di modesta entita' fino a L. 20.000 (ventimila) relativamente al solo di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.¹⁷

Articolo 23 - Interessi

La misura degli interessi, sia per le somme a credito che per le somme a debito dei contribuenti, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto.

Nel rispetto della potesta' riconosciuta dalla legge in materia¹⁸, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:

- a) Gli interessi relativi alle attivita' di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.
- b) Per i rapporti tributari relativi ad annualita' pregresse, si applicano gli interessi previsti per le imposte erariali.

E' fatta salva l'attivita' di accertamento e di rimborso gia' definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.¹⁹

Restano invariate le modalita' di determinazione e di computo per semestri compiuti previste dalle rispettive leggi di imposta.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 24 - Criteri di determinazione ed irrogazione

Per le violazioni delle norme in materia dei tributi comunali, le sanzioni saranno determinate ed irrogate dal funzionario responsabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai Decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge²⁰ per le varie fattispecie di violazioni, i criteri generali per la graduazione delle sanzioni amministrative tributarie sono cosi' contemplati:

- a) **omesso, tardivo, insufficiente pagamento: misura sanzionatoria fissa²¹ calcolata** sull'ammontare del tributo;

¹⁷ La presente previsione regolamentare è conforme al presupposto del D.P.R. 16.4.1999, n. 129

¹⁸ Legge 13.5.1999, n. 133, art. 13

¹⁹ 1. Gennaio 2002

²⁰ D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 18.12.1997

D.Lgs. 203 del 5.6.1998

²¹ Art. 13 D.Lgs. 471/97

b) omissione totale di pagamento e dichiarazione.²²

b1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella **minima**;

b2) se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è quella **massima**;

b3) se accertata dall'ufficio, tenendo conto del danno economico dell'ente, della personalita' del trasgressore,²³ della sua situazione economica e sociale e dell'atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria è **intermedia**.

c) Infedele dichiarazione e parziale versamento

c1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella **minima**;

c2) se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è quella **massima**

c3) se accertata dall'ufficio, tenendo conto del danno economico dell'ente, della personalita' del trasgressore,⁽¹⁴⁾ della sua situazione economica e sociale e dell'atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria è **intermedia**.

d) omissioni o errori che non incidono sulla determinazione del tributo :

d1) la misura sanzionatoria è quella **massima** nei casi seguenti:

- per la mancata presentazione della dichiarazione che risulti da un'attività di controllo dell'ufficio;
- per la mancata presentazione di documenti richiesti formalmente dall'ufficio;

d2) la misura sanzionatoria è quella **minima** nei seguenti casi:

- per la presentazione anche fuori termine della dichiarazione a seguito di un comportamento spontaneo da parte del contribuente;

d3) la misura sanzionatoria è **intermedia** in tutti gli altri casi.

2. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto oltre che della personalita' del trasgressore, dei criteri generali per la graduazione⁽²⁴⁾.

3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino non imputabili al contribuente non si procede alla irrogazione delle sanzioni, *altrettanto non sono irrogate sanzioni per le violazioni formali che non abbiano comportato alcun debito d'imposta*²⁴.

²² Artt. 12, 13, 14 D.Lgs. 473/97

²³ Art. 7 D.Lgs. 472/97

²⁴ Art. 10, l. 27.07.2000, n. 212.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, nel testo cosi' modificato, entra in vigore a decorrere dall'1 Gennaio 2002.
4. Il Responsabile dell' area contabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalita'.
5. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'EURO nella Pubblica Amministrazione).